SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1996.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Luigi Villoresi e del sig. Dario Bellezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di L. 24.000.000 annue a ciascuna delle seguenti persone: sig. Luigi Villoresi e sig. Dario Bellezza, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 12 marzo 1996, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni a ciascuna delle seguenti persone: sig. Luigi Villoresi, nato a Milano il 16 maggio 1909, e sig. Dario Bellezza, nato a Roma il 5 settembre 1944.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 315

96A3544

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 1996.

Attribuzioni delegate dal Ministro di grazia e giustizia prof. Giovanni Maria Flick ai Sottosegretari di Stato sen. Giuseppe Maria Ayala, on. Franco Corleone, prof. Antonino Mirone.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla grazia e giustizia il sen. Giuseppe Maria Ayala, l'on. Franco Corleone e il prof. Antonino Mirone;

Ritenuta la esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini della attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza delle direzioni generali e degli uffici di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

sen. Giuseppe Maria Ayala:

1) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

2) Direzione generale degli affari penali e delle grazie.

on. Franco Corleone:

1) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

2) Ufficio centrale per la giustizia minorile

prof. Antonino Mirone:

1) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni;

2) Uffici per l'automazione dei servizi e per l'informatica.

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il consiglio di amministrazione e incaricati delle relazioni internazionali.

Art. 3.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo e appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) «Visto» sulle leggi e sugli altri atti normativi;

c) gli atti e i provvedimenti che attengono a rapporti con il Consiglio superiore della magistratura e quelli che ineriscano alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

e) atti relativi al procedimento di estradizione;

f) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali;

g) programmazione generale ed organizzativa in tema di informatica;

h) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

Roma, 25 maggio 1996

Il Ministro: FLICK

96A3591

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1996.

Modalità di pagamento della quota dell'accisa sulle benzine, spettanti alle regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha stabilito l'attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota pari a L. 350 al litro dell'accisa sulle benzine ivi indicate, a far tempo dal 1° gennaio 1996, recando disposizioni in ordine ai versamenti da effettuare da parte dei soggetti obbligati ed alla ripartizione delle somme versate tra le regioni, rinviando ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze la determinazione delle modalità di applicazione della norma medesima;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto interministeriale tenuto conto della operatività della nuova normativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il pagamento della quota dell'accisa sulle benzine, pari a L. 350 al litro, spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere effettuato mensilmente dai soggetti obbligati, contestualmente al pagamento dell'accisa, in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso ciascuna sezione di tesoreria provinciale dello Stato denominata «Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario». Per le benzine di importazione la quota spettante alle regioni è versata dal ricevitore doganale nei termini previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine.

2. Si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della citata legge n. 549 del 1995, le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente, per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dal comma 12 dell'art. 3 della predetta legge.

Art. 2.

1. Le somme versate nelle contabilità speciali di cui al comma 1 dell'articolo precedente, sono trasferite dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nell'apposito conto corrente cumulativo aperto presso la tesoreria centrale dello Stato intestato «Ministero delle finanze. Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario».

2. La ripartizione delle somme versate viene effettuata sulla base dei quantitativi di benzine erogate nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito con l'art. 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A tal fine, le direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette acquisiscono dai dipendenti uffici tecnici di finanza i dati relativi ai quantitativi erogati nell'anno

precedente dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio di rispettiva competenza e li comunicano, raggruppati per regione a statuto ordinario, entro il mese di febbraio, al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, che, a sua volta li comunica, entro il successivo mese di marzo, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio II - Div. VI, con la ripartizione tra le regioni espressa anche in percentuale, con tre cifre decimali, dell'interno quantitativo erogato nell'anno precedente nel territorio delle regioni a statuto ordinario.

3. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme affluite nel conto corrente di tesoreria viene effettuata dalla Direzione generale del tesoro entro il giorno venti di ciascun mese sulla base dei dati trasmessi ai sensi del precedente comma 2; della predetta ripartizione viene data notizia alle regioni. Le somme relative alle accise dei mesi di gennaio e di febbraio del corrente anno affluite nel conto corrente di tesoreria, rispettivamente, nei mesi di marzo e di aprile sono ripartite cumulativamente entro il giorno venti del mese di aprile.

4. Le somme relative alle accise dei mesi di novembre e di dicembre degli anni 1996 e seguenti affluite nel conto corrente di tesoreria, rispettivamente, nei mesi di gennaio e di febbraio dell'anno successivo sono ripartite entro il giorno venti dei medesimi mesi utilizzando i parametri dell'anno scaduto al quale sono comunque riferibili i gettiti; le somme relative alle accise del mese di gennaio degli anni 1997 e seguenti affluite nel conto corrente di tesoreria nel mese di marzo sono ripartite entro il giorno venti del medesimo mese di marzo utilizzando provvisoriamente i parametri dell'anno precedente da conguagliare entro il successivo giorno venti del mese di aprile sulla base dei nuovi parametri di cui al precedente comma 2.

5. Le somme ripartite di cui ai precedenti commi affluiscono nei singoli conti correnti ordinari intestati alle regioni a statuto ordinario in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° marzo 1996

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1996
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 271

96A3549

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1996;

Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione relativi alla denominazione di origine controllata e garantita di che trattasi riguardante in particolare l'art. 3 del detto disciplinare sulla delimitazione della zona nonché altre precisazioni relative alla presentazione e alle metodologie di produzione dei vini;

Considerato che il citato Comitato ha ritenuto opportuno accogliere l'istanza di cui trattasi sussistendone i presupposti;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», in conformità dei pareri formulati dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed il relativo disciplinare di produzione è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 1996.

Art. 2.

I quantitativi di vini a denominazione di origine controllata «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» prodotti ai sensi delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, che si trovano già confezionati in bottiglie è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di smaltimento di:

sei mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici, previa denuncia dei relativi quantitativi all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio da effettuarsi entro il 1° luglio 1996;

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Art. 3.

Le eventuali giacenze di prodotto sfuso provenienti da vendemmie antecedenti la vendemmia 1996 che si intendono commercializzare con la DOC «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» devono essere imbottigliate nel rispetto della vigente normativa, entro la data del 1° settembre.

Le eventuali giacenze di prodotto sfuso provenienti da vendemmie antecedenti la vendemmia 1996 che si intendono commercializzare con la DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» possono essere imbottigliate ed immesse sul mercato a partire dal 1° settembre 1996 a condizione che:

siano state denunciate, a cura degli interessati, all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

sottoposte ad analisi chimico fisica ed a esame organolettico, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, risultino rispondenti ai requisiti propri dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui».

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1996

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BRACHETTO D'ACQUI» O «AQUI».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» nelle tipologie rosso e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Brachetto.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:

Provincia di Asti:

interi territori dei comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castelboglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonché Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente Belbo;

Provincia di Alessandria:

interi territori dei comuni di Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo-argillosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.

Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti ad ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restano i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione o di utilizzazione diverso da quello fissato dal presente disciplinare.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione così come delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» devono essere ottenute esclusivamente mediante concentrati di mosto di uve Brachetto provenienti da vigneti iscritti all'albo o di mosto concentrato rettificato.

Le partite destinate alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti o vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, devono essere effettuate nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

È vietata per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» la gassificazione artificiale parziale o totale.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;

odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico;

sapore: dolce, morbido, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui almeno il 5% in alcool svolto;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 1,7 bar.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è anche usata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni del presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» nella tipologia spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;

odore: aroma muschiato molto delicato;

sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il 6% in alcool svolto;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è consentito l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, località comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3 purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o toponomastiche.

Tale possibilità è esclusa per la tipologia spumante.

È consentita l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

I vini a denominazione controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» devono essere immesso al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite di appositi contrassegni applicati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso.

Il vino a denominazione controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» non spumante deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiuso con tappo di sughero marchiato indelebilmente «Brachetto d'Aqui» o «Acqui». È vietato per tale tipologia l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», nella tipologia spumante, deve essere confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante e deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5; litri 3; litri 4,5.

Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» nella parte che resta esterna alla bottiglia. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.

96A3550

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Rimodulazione del riparto dei mutui di cui all'art. 9 della legge 22 marzo 1995, n. 85.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, che demandano al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui ivi previsti per il mantenimento e lo sviluppo della base produttiva e per il potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria delibera del 10 maggio 1995, con la quale è stato, fra l'altro, previsto che l'importo complessivo derivante dai mutui di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della predetta legge 22 marzo 1995, n. 85, stimabili in lire 3.000 miliardi, è destinato per un terzo al potenziamento della base infrastrutturale e per la restante quota al mantenimento ed allo sviluppo della base produttiva nelle aree depresse del territorio nazionale;

Considerato che, a valere sulla predetta disponibilità di lire 3.000 miliardi, sono state sinora assegnati dal CIPE lire 1.864 miliardi dei quali 1.750 miliardi per agevolazioni delle attività produttive e 114 miliardi per interventi infrastrutturali, con un residuo importo di lire 1.136 miliardi;

Considerato, altresì, che l'importo destinato con la predetta delibera del maggio 1995 al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva, stimato in lire 2.000 miliardi, non è sufficiente a fronteggiare le effettive esigenze delle varie iniziative nel settore;

Ritenuto di dover rimodulare la precedente deliberazione del 10 maggio 1995, finalizzando l'importo residuo, stimabile in lire 1.136 miliardi, per due terzi, a favore del mantenimento e dello sviluppo della base produttiva e, per un terzo, a favore del potenziamento della base infrastrutturale;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro;

Delibera:

1. L'importo residuo derivante dall'attivazione dei mutui previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 22 marzo 1995, n. 85, stimabile in 1.136 miliardi di lire, è finalizzato — per due terzi, pari a 757,330 miliardi di lire — a favore del mantenimento e dello sviluppo della base produttiva e — per un terzo, pari a lire 378,670 miliardi - a favore del potenziamento della base infrastrutturale.

2. Il predetto importo di lire 757,330 miliardi è finalizzato, per lire 514,50 miliardi alla copertura degli interventi previsti nei nuovi contratti di programma, e per lire 242,830 miliardi ad iniziative nel settore della ricerca.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 159

96A3551

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 1° febbraio 1996.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di una zona ricadente nel territorio comunale di Acicastello.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto n. 5083 del 22 dicembre 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica di alcuni ambiti territoriali del comune di Acicastello, e precisamente di parte della collina di Acicastello, Monte Vambolieri e della costa a sud dell'abitato di Acicastello, detta area, come meglio individuata nel summenzionato provvedimento, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della

misura di salvaguardia, coincidente con la data di pubblicazione del provvedimento di vincolo nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5083 del 22 dicembre 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 19866 del 19 dicembre 1995;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposta, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.I.P. dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie.

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente su parte della collina di Acicastello, Monte Vambolieri e sulla costa a sud dell'abitato di Acicastello, territorio ricadente nel comune di Acicastello, meglio individuato nel D.A. n. 5083 del 22 dicembre 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, su parte della collina di Acicastello, Monte Vambolieri e sulla costa a sud dell'abitato di Acicastello, territorio ricadente nel comune di Acicastello, per effetto del decreto n. 5083 del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati come parte integrante e sostanziale del presente dcreto.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 19 febbraio 1998, è vietata nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5083/93, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994, facente parte del comune di Acicastello, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente sopritendenza, al comune di Acicastello perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso. Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acicastello, ove gli interessati potranno prenderne visione. La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Acicastello.

Palermo, 1° febbraio 1996

L'assessore: PANDOLFO

96A3552

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 21 maggio 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 dicembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 27 relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 27. — Lo statuto della facoltà contempla ed include le seguenti discipline, raggruppate, ai sensi del quinto comma della tabella IX, per aree didattiche:

Anglistica:

Lingua e letteratura inglese
Lingue e letterature anglo-americane
Letteratura australiana
Letteratura dei Paesi di lingua inglese
Letteratura inglese medievale
Letteratura inglese moderna e contemporanea
Storia del teatro inglese
Lingua inglese
Letteratura inglese contemporanea
Storia della lingua inglese
Storia della cultura inglese
Linguistica inglese

Francesistica:

Lingua e letteratura francese
Letterature francofone
Letteratura francese medievale
Letteratura francese moderna e contemporanea
Letteratura francese contemporanea
Letteratura provenzale
Lingua francese
Storia del teatro francese
Storia della cultura francese
Storia della lingua francese
Linguistica francese

Germanistica:

Lingua e letteratura tedesca
Letteratura tedesca moderna e contemporanea
Lingua tedesca
Linguistica tedesca
Lingua e letteratura yiddish
Storia della letteratura austriaca
Storia della lingua tedesca
Storia della cultura tedesca
Storia della cultura austriaca

Ispanistica:

Lingua e letteratura spagnola
Lingue e letterature ispano-americane
Letteratura spagnola moderna e contemporanea
Lingua spagnola
Lingua e letteratura catalana
Storia del teatro spagnolo
Storia della cultura ispanica
Storia della lingua spagnola
Linguistica spagnola

Lusitanistica:

Didattica della lingua portoghese
Lingua e letteratura portoghese
Lingua portoghese
Lingua e letteratura brasiliana
Storia della cultura brasiliana
Storia della lingua portoghese
Letterature africane di espressione portoghese
Storia della cultura portoghese

Lingua e letteratura albanese:

Lingua e letteratura albanese
Lingua albanese
Filologia albanese

Lingua e letteratura araba:

Lingua e letteratura araba
Lingua araba

Ellenistica:

Lingua e letteratura neogreca
Lingua neogreca
Filologia bizantina
Storia e grammatica storica della lingua neogreca
Storia bizantina

Lingue e letterature nordiche:

Lingua e letteratura danese
Lingua e letteratura norvegese
Lingua e letteratura svedese
Lingue e letterature scandinave
Lingua danese
Lingua norvegese
Lingua svedese

Lingua e letterature neerlandese:

Lingua e letteratura olandese e fiamminga
Lingua olandese

Lingua e letteratura romena:

Lingua e letteratura romena
Lingua romena
Filologia romena

Semitistica:

Lingua e letteratura ebraica
Lingua ebraica
Filologia semitica
Epigrafia semitica

Slavistica:
Lingua e letteratura russa
Lingua e letteratura ucraina
Lingua e letteratura bielo-russa
Lingua e letteratura bulgara
Lingua e letteratura ceca
Lingua e letteratura slovacca
Lingua e letteratura ceca e slovacca
Lingua e letteratura polacca
Lingua e letteratura serbo-croata
Lingua e letteratura slovena
Lingua russa
Lingua bulgara
Lingua ceca
Lingua polacca
Lingua serbo-croata
Lingua slovena
Storia della lingua russa
Linguistica slava

Ugro-Finnica:
Lingua e letteratura ungherese
Lingua ungherese

Lingue e culture classiche:
Filologia latina
Filologia medioevale e umanistica
Letteratura latina
Letteratura latina medievale

Italianistica:
Letteratura italiana
Filologia e critica dantesca
Filologia italiana
Letterature comparate
Letteratura italiana del Rinascimento
Letteratura teatrale italiana
Letteratura italiana moderna e contemporanea
Letteratura umanistica
Sociologia della letteratura
Storia della critica letteraria italiana
Storia della critica e della storiografia letteraria
Storia della lingua italiana
Teoria della letteratura

Scienze del linguaggio:
Cibernetica
Dialettologia
Storia delle lingue straniere moderne
Filosofia del linguaggio
Fonetica e fonologia
Glottologia
Informatica applicata
Linguistica computazionale
Linguistica generale
Linguistica matematica
Linguistica inglese
Linguistica francese
Linguistica tedesca
Linguistica spagnola
Linguistica slava
Psicolinguistica
Psicologia delle comunicazioni sociali
Semiotica
Semiotica del testo
Sociolinguistica
Teoria dei linguaggi
Teoria dei linguaggi formali
Matematica discreta

Scienze dell'arte della musica e dello spettacolo:
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte moderna
Psicologia dell'arte e della letteratura
Teoria e storia della scenografia
Sociologia dell'arte e della letteratura
Storia e critica del cinema
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia comparata dell'arte dei Paesi europei
Storia della danza e del mimo
Storia della musica moderna e contemporanea
Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo

Scienze dell'educazione:
Docimologia
Didattica generale
Pedagogia generale
Psicologia generale
Psicologia cognitiva
Psicologia delle comunicazioni sociali
Psicologia dello sviluppo
Psicologia dinamica
Psicologia dell'istruzione.
Psicologia sociale
Sociologia dell'educazione
Psicologia dell'apprendimento e della memoria

Scienze della comunicazione:
Cibernetica
Elaborazioni di immagini
Filosofia del linguaggio
Informatica generale
Informatica applicata
Teoria dell'organizzazione
Sociologia dei processi culturali
Sociologia della comunicazione

Sociologia delle comunicazioni di massa
Psicologia delle comunicazioni sociali
Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico
Matematica discreta
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa
Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo

Scienza della letteratura:
Bibliografia e biblioteconomia
Estetica
Letterature comparate
Sociologia della letteratura
Teoria e storia dei generi letterari
Teoria della letteratura

Scienze filologiche:
Filologia classica
Filologia bizantina
Filologia germanica
Filologia ibero-romanza
Filologia inglese
Filologia italana
Filologia latina
Filologia romanza
Filologia slava

Scienze filosofiche:
Epistemologia
Ermeneutica filosofica
Estetica
Filosofia teoretica
Propedeutica filosofica
Storia della fisolofia
Storia della filosofia contemporanea

Scienze geografiche:
Geografia umana
Geografia dell'America anglosassone
Geogragia delle lingue
Geografia di un'area europea o extraeuropea

Scienze glottodidattiche:
Didattica della lingua francese
Didattica della lingua inglese
Didattica della lingua russa
Didattica della lingua spagnola
Didattica della lingua tedesca
Didattica delle lingue straniere moderne
Glottodidattica
Sociolinguistica
Psicolinguistica

Scienze storiche:
Storia contemporanea
Storia moderna
Storia degli Stati Uniti d'America
Storia dell'America latina
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia delle dottrine politiche
Storia dei Paesi arabi
Storia dell'età dell'Illuminismo
Storia dell'Europa occidentale
Storia dell'Europa orientale
Storia della cultura francese
Storia della cultura greca
Storia della cultura inglese
Storia della cultura ispanica
Storia della cultura Nord-Americana
Storia della cultura portoghese
Storia della cultura russa
Storia della cultura tedesca
Storia della Russia
Storia della storiografia contemporanea
Storia delle dottrine politiche
Storia dell'Europa
Storia della Spagna

Scienze storico-culturali:
Antropologia culturale
Psicologia sociale
Sociologia
Sociologia della conoscenza
Storia del giornalismo
Storia della scienza e della tecnica nell'età moderna
Storia della scuola e delle istituzioni educative
Storia delle dottrine politiche
Storia della geografia e delle esplorazioni
Storia delle religioni
Storia delle tradizioni popolari
Storia economica

Con specifica delibera, da adottare in sede di programmazione didattica, la facoltà provvede a indicare annualmente, ai fini della strutturazione dei piani di studio, quali delle discipline previste a statuto e incluse nelle varie aree didattiche siano effettivamente attivate e disponibili presso la facoltà, e quali siano quelle di cui è autorizzata la mutuazione da altre facoltà ai fini della loro utilizzazione — secondo criteri di coerenza e funzionalità — nell'organizzazione dei *curricula* e degli indirizzi.

Gli insegnamenti storici e geografici debbono essere pertinenti all'area linguistica di prima specializzazione (lingua quadriennale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 21 maggio 1996

Il rettore

96A3553

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 30 maggio 1996.

Circolare del Ministro della sanità recante precisazioni in merito al decreto 8 maggio 1996. Misure relative a medicinali provenienti da materiali di origine bovina (*Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1996).

Con riferimento al decreto ministeriale 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1996), si precisa che, fermo restando il divieto di utilizzazione di latte e suoi derivati provenienti da animali infetti o appartenenti ad allevamenti in cui si siano verificati casi di encefalite spongiforme bovina, le disposizioni del decreto ministeriale 8 maggio 1996 non si applicano al latte ed ai derivanti.

Infatti è chiaramente precisato nella decisione della Commissione della Comunità europea 96/239/CEE del 27 marzo 1996, ripresa con la disposizione del Ministro della sanità del 29 marzo 1996, che il divieto di spedizione al Regno Unito verso gli altri Stati membri ed i Paesi terzi si applica esclusivamente a:

bovini vivi,

sperma ed embrioni di bovini,

carni bovine fresche ottenute da animali macellati nel Regno Unito,

prodotti ottenuti da animali della specie bovina macellati nel Regno Unito, che possono entrare nella catena alimentare umana o animale, oppure destinati ad essere impiegati in medicina, cosmetica e farmaceutica,

farine di carne o di ossa provenienti da mammiferi.

Inoltre anche la pubblicazione dell'OMS Aide Memoire n. 113 dell'aprile 1996 ribadisce l'assenza di rischi nel caso del latte e dei derivati.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BINDI

96A3575

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 29 maggio 1996, F.L. n. 17/96.

Attestazione relativa all'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali.

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al presidente della provincia autonoma di Trento

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

§ 1. *Premessa.*

Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, ha previsto all'art. 8, la proroga di alcuni termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, del citato art. 8, dispone che il termine previsto dall'art. 108, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della seconda rata 1996, dei trasferimenti ordinari agli enti locali.

Poiché la citata disposizione non stabilisce alcun termine per la comunicazione dell'avvenuto adempimento, con la presente circolare, vengono stabilite le modalità per l'applicazione della prescrizione di legge.

Il comma 4-*bis*, dell'art. 29, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inscrito dall'art. 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, prevede che, l'erogazione della quarta rata del Fondo ordinario 1993, per le province e per i comuni, è subordinata, unitamente alla presentazione del certificato del bilancio di previsione 1992 ed a quello del conto consuntivo 1990, anche alla certificazione dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Molti enti locali risultano tutt'ora sanzionati a causa della mancata attestazione dell'approvazione dei citati regolamenti. Di conseguenza, qualora tali enti, attestino l'avvenuta approvazione del regolamento di contablità, con le integrazioni previste dal decreto legislativo n. 77 del 1995, entro i termini stabiliti con la presente circolare, tale adempimento «sana» anche la situazione pregressa e si può provvedere, quindi, all'erogazione della quarta rata del Fondo ordinario 1993.

Si rammenta, tuttavia, che la citata disposizione legislativa, consente l'erogazione della quarta rata 1993, agli enti (province e comuni) che hanno approvato sia il regolamento di contabilità che quello per la disciplina dei contratti.

Pertanto, per coloro che non hanno ancora attestato l'avvenuta regolamentazione dei contratti, permane la sospensione della quarta rata del fondo ordinario 1993.

§ 2. *Adempimenti degli enti locali.*

L'attestazione dell'avvenuto adeguamento del regolamento di contabilità previsto dall'art. 108, del decreto legislativo n. 77 del 1995, o dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità prevista dal comma 4-*bis* dell'art. 29 del decreto legislativo n. 504, del 1992, deve essere certificata come da modello allegato (allegato 1) e firmata dal segretario.

Per quanto concerne le comunità montane si rammenta che, ai sensi del citato comma 4-*bis* dell'art. 29 del decreto-legge n. 504, del 1992, non era previsto alcun adempimento per l'approvazione del regolamento di contabilità e per quello della disciplina dei contratti.

Con l'entrata in vigore dell'ordinamento finanziario e contabile, il legislatore ha riconosciuto l'ambito di applicazione delle norme anche alle comunità montane e per tale motivo i suddetti enti locali sono obbligati all'adeguamento del regolamento di contabilità.

In conseguenza, l'adempimento, ai sensi del citato art. 8, del decreto-legge n. 444, del 1995, attiene a tutti gli enti locali come individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali per i quali il Ministero dell'interno eroga contributi erariali, e cioè a province, comuni e comunità montane.

Come precisato in precedenza, il termine per adeguare i regolamenti di contabilità degli enti locali è fissato al 30 giugno 1996, ed in caso di inadempienza il Ministero dell'interno applica la sanzione della sospensione della seconda rata 1996, del Fondo ordinario.

Al fine di acquisire la certificazione entro i tempi necessari per predisporre il pagamento della seconda semestralità del contributo spettante a titolo di Fondo ordinario 1996, da erogare entro il mese di settembre ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992, gli enti sono tenuti a far pervenire l'attestato in argomento alle competenti prefetture entro il 15 luglio 1996.

§ 3. *Sanzioni.*

In caso di mancata acquisizione della prescritta attestazione, si provvederà all'applicazione della sanzione di legge mediante sospensione del pagamento della semestralità del contributo ordinario 1996. Dell'inadempienza viene data comunicazione alle competenti procure regionali presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

§ 4. *Adempimenti delle prefetture.*

Ciascuna prefetura, previo controllo formale delle attestazioni prodotte dagli enti locali, deve predisporre un elenco riepilogativo come da prospetto allegato (allegato 2), che dovrà pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi settore scientifico - 00184 Roma, entro il 30 luglio 1996. Le citate attestazioni prodotte dagli enti, non dovranno essere inviate a questo Ministero, ma restare agli atti delle prefetture al fine di eventuali controlli da parte degli organi competenti.

È cura delle prefetture diffondere la presente circolare a tutti gli enti interessati, con preghiera di fornire cortese assicurazione.

§ 5. *Disposizioni generali.*

Al fine di evitare possibili disguidi nella trasmissione degli atti, con conseguente pregiudizio per gli enti locali, si invitano gli stessi a far pervenire le attestazioni in argomento alle competenti prefetture per le vie brevi ovvero ad accertarsi che le stesse siano giunte a destinazione se inviate a mezzo posta. Analogo invito è rivolto alle prefetture per il successivo inoltro al Ministero.

Le disposizioni, previste nella presente circolare, non si applicano agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta e del Trentino - Alto Adige, alle quali la circolare verrà inviata per opportuna conoscenza.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

ALLEGATO 1

ATTESTAZIONE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO O ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI
(art.29,comma 4-bis.del decreto legislativo n.504/92, art. 108,del decreto legislativo n 77/95 e art.8,comma 1, lettera a), del decreto legge n. 444/95)

DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE		PROV	CODICE ENTE
	P			
	C			
	CM			

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

SI ATTESTA L'AVVENUTO
adeguamento o approvazione del regolamento di contabilità alle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, con:

DELIBERAZIONE N.......................IN DATA.................................

BOLLO ENTE

IL SEGRETARIO

LUOGO	DATA			

P= provincia; C= comune, CM= comunità montana

ALLEGATO 2

PAG 1

PREFETTURA DI ....

ATTESTAZIONE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO O ALL'APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI
(art.29,comma 4-bis,del decreto legislativo n.504/92, art. 108,del decreto legislativo n 77/95
e art.8,comma 1, lettera a), del decreto legge n. 444/95)

ELENCO ENTI

TIPO DI ENTE (1) (2) :

a) PROVINCIA E COMUNI ☐

b) COMUNITA' MONTANE ☐

ENTI CHE HANNO PRODOTTO L'ATTESTAZIONE			ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO L'ATTESTAZIONE		
N.	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	N.	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

1) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).
2) Barrare con una "X" le apposite caselle.

PAG [ ]

PREFETTURA DI.................................. ....

ATTESTAZIONE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO O ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI
(art.29,comma 4-bis,del decreto legislativo n.504/92, art. 108,del decreto legislativo n 77/95 e art.8,comma 1, lettera a), del decreto legge n. 444/95)

ELENCO ENTI

ENTI CHE HANNO PRODOTTO L'ATTESTAZIONE

N.	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO L'ATTESTAZIONE

N.	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

Acquisiti gli atti e riscontrata la regolarità degli stessi, con il presente allegato composto da n........ pagine, si attesta che:

a) n. [ ] enti locali hanno prodotto la prescritta attestazione

b) n. [ ] enti locali non hanno prodotto la prescritta attestazione

Totale (a+b) n. [ ]

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE

TIMBRO PREFETTURA

IL PREFETTO

-------------------------------- li----------------------------------

96A3554

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» è riservata ai vini rossi rosato e vin santo, ottenuti dalle uve prodotte nei vigneti situati nel territorio del comune di San Gimignano e corrispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» rosso, novello e rosso riserva è riservata ai vini ottenuti dalle uve proveniente da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Sangiovese minimo 50%; altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati in provincia di Siena fino ad un massimo del 50%.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» con la specificazione del vitigno Sangiovese è riservata al vino ottenuto da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese minimo 85%, altri vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena per un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» rosato è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti di cui all'art. 1, aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Sangiovese min. 60%; Canaiolo nero fino ad un massimo del 20%; Trebbiano Toscano, Malvasia del Chianti, Vernaccia di San Gimignano, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati in provincia di Siena per un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» rosato con la specificazione del vitigno Sangiovese è riservata al vino ottenuto da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese minimo 85%, altri vitigni raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena per un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» Vin Santo è riservata al vino ottenuto delle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Malvasia del Chianti fino ad un massimo del 50%; Trebbiano Toscano minimo 30% Vernaccia di San Gimignano fino ad un massimo del 20%; altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Siena fino ad un massimo del 10%.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» Vin Santo Occhio di Pernice è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti di cui all'art. 1 aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese dal 70% al 100%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%.

Art. 3.

Possono essere considerati idonei ai fini della iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992 unicamente i vigneti specializzati rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4 del presente disciplinare di produzione e comunque atti a conferire alle uve ed ai relativi vini le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m.

Il numero di ceppi per ettaro, per i nuovi impianti o reimpianti non deve essere inferiore a 3.000 (tremila).

È vietata ogni pratica di forzatura ed il sistema di allevamento e le tecniche di coltivazione devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietato il sistema di allevamento a tendone.

I vigneti iscritti agli albi delle D.O.C.G «Chianti» e «Vernaccia di San Gimignano», sempreché sia compatibile la base ampelografica, possono essere destinati alla produzione della D.O.C. «San Gimignano», qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione, totale o parziale, in sede di richiesta di idoneità fatta alla competente C.C.I.A.A.

Art. 4.

Le produzioni massime di uva ammesse per ettaro in coltura specializzata non devono essere superiori a 100 q.li per tutte le tipologie.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le rese massime dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, per le tipologie rosso e rosato non devono essere superiori al 70%; qualora superino questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.; oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Per la tipologia Vin Santo la resa dell'uva in vino non deve superare a prodotto finito il limite del 35%.

Le uve destinate alla vinificazione, per le tipologie «San Gimignano» rosato e «San Gimignano» Vin Santo, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%; per la tipologia «San Gimignano» rosso 10,50%.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «San Gimignano» Vin Santo, fatte salve le disposizioni di legge, l'uva deve essere sottoposta ad appassimento naturale in modo da conferire alle uve un titolo zuccherino non inferiore al 27%; nelle prime fasi di tale processo è permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con l'esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve è consentito a partire dal 1° dicembre dell'anno di raccolta e dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e l'elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno dalla capacità massima di 500 litri.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano. È tuttavia autorizzata la vinificazione fuori dalla zona di produzione alle aziende che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione:

a) abbiano da almeno un quinquennio le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di San Gimignano (comunque non oltre ai 2.000 metri in linea d'aria);

b) dichiarino di vinificare in dette strutture esclusivamente uve provenienti da vigneti situati nell'ambito della zona di produzione dei quali siano proprietari o conduttori.

L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» deve avvenire nell'ambito del territorio delle province di Siena e Firenze.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito menzionate per le diverse tipologie:

«San Gimignano» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso delicato,

sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; per la tipologia «Riserva» 12%;

zuccheri residui: massimo 4 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto. minimo 20 per mille.

«San Gimignano» novello.

colore: rosso rubino chiaro con riflessi violacei,

odore: vinoso, fruttato, intenso;

sapore: morbido, vellutato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%,

zuccheri residui. massimo 6 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: minimo 18 per mille

«San Gimignano» rosato.

colore: rosato più o meno intenso con riflessi rubini,

odore: vinoso, fruttato, delicato di uva appena pigiata;

sapore: delicato, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

zuccheri residui: massimo 6 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille:

estratto secco netto: minimo 16 per mille.

«San Gimignano» Vin Santo:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso,

odore: etereo, intenso, delicato, caratteristico;

sapore. dal secco all'amabile, pieno, morbido, persistente,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui almeno 14,5 svolti;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo 21 per mille.

«San Gimignano» Vin Santo Occhio di Pernice

colore. da rosa intenso a rosa pallido;

odore: intenso;

sapore: dolce. morbido, vellutato, rotondo,

titolo alcolometrico volumico totale minimo 16% di cui 14% svolto;

acidità totale minima. 4 per mille,

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

L'immissione al consumo per il vino «San Gimignano» rosso non può avvenire prima del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo per la tipologia «Riserva» deve avvenire dopo ventiquattro mesi a decorrere dall'anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo per il vino «San Gimignano» Vin Santo non può avvenire prima che siano trascorsi tre anni di invecchiamento obbligatorio e quattro mesi di affinamento in bottiglia a partire dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art 2, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «giovane», «vecchio», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Nel rispetto della normativa vigente.

Sulle confezioni contenenti i vini di cui al presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art 8

I vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» rosso riserva, «San Gimignano» novello e «San Gimignano» rosato qualora confezionati in recipienti di capacità uguale o inferiore a litri 5 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, confezionate e sigillate, di capacità da 0,375 litri a 5 litri di forma bordolese e per i tipi rosso e novello anche di forma borgognotta. La chiusura dei detti recipienti deve essere esclusivamente con tappi in sughero o composto di sughero raso bocca. In deroga per il solo vino «San Gimignano» rosso è consentito anche l'utilizzo del fiasco all'uso toscano come definito nelle sue caratteristiche dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. È vietato comunque l'uso di fiaschi usati

Il vino a denominazione di origine controllata «San Gimignano» Vin Santo può essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di forma bordolese e capacità da 0,375 a 0,750 litri, confezionate e sigillate esclusivamente con tappo in sughero o composto di sughero raso bocca.

96A3558

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1995, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Con decreto ministeriale n. 575 del 7 maggio 1996, vistato e annotato dalla Ragioneria centrale presso questo Ministero al n. 164 del registro dei decreti dai quali non deriva impegno di spesa in data 15 maggio 1996, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1995 è stato stabilito in + 14,376

96A3559

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di onorificenze «Al merito della sanità pubblica»

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1996, sulla proposta del Ministro della sanità, sono state conferite le seguenti onorificenze «Al merito della sanità pubblica»:

Medaglie d'oro

Corpo delle capitanerie di porto;
Costanzo prof. Andrea;
Lenzi prof. Eugenio;
Vicari prof. Giuseppe.

Medaglie d'argento

Bonini prof. Pietro;
Squarcione dott. Salvatore.

Medaglie di bronzo

Icarco Sandi.

Attestazione

Forni Sebastiano (appuntato dei carabinieri);
Sigismondi Evandro (maresciallo magg. della Guardia di finanza);
Vezzoli Patrizio (capitano della Guardia di finanza).

96A3557

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 giugno 1996

Dollaro USA	1545,73
ECU	1914,70
Marco tedesco	1012,93
Franco francese	298,69
Lira sterlina	2387,38
Fiorino olandese	905,05
Franco belga	49,251
Peseta spagnola	11,969
Corona danese	262,32
Lira irlandese	2446,58
Dracma greca	6,416
Escudo portoghese	9,808
Dollaro canadese	1132,15
Yen giapponese	14,178
Franco svizzero	1233,13
Scellino austriaco	143,95
Corona norvegese	236,64
Corona svedese	229,72
Marco finlandese	329,54
Dollaro australiano	1215,25

96A3623

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1267, Div. I, datato 26 aprile 1996 del prefetto di Milano la scuola media statale di Pogliano Milanese è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un PC 486clx266 completo di monitor, mouse e tastiera del valore di L. 2.200.000, una stampante Epson FX-1170 del valore di L. 795.000. Offerente: comitato dei genitori.

Con decreto prot. n. 1268, Div. I, datato 26 aprile 1996 del prefetto di Milano la scuola media statale di via Maniago, in Milano, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione:

un laboratorio linguistico del valore di L. 25.000.000. Offerente: Bracco S.p.a. di Milano.

Con decreto prot. n. 1271, Div. I, datato 26 aprile 1996 del prefetto di Milano la scuola media statale «G. A. Traversi» di Meda, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

cinque personal computer e 10 tavoli da computer Mod. SLAVE del valore complessivo di L. 9.450.000. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media.

Con decreto prot. n. 1272, Div. I, datato 26 aprile 1996 del prefetto di Milano la scuola media statale «Eugenia Farè» di Lissone, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

cinque personal computer e stampante Epson del valore complessivo di L. 10.000.000. Offerente: Barilla alimentari S.p.a. di Parma.

Con decreto prot. n. 1275, Div. I, datato 26 aprile 1996 del prefetto di Milano la scuola media statale «E. De Amicis» di Bareggio, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

cinque personal computer PS1 e stampante Epson del valore complessivo di L. 10.000.000. Offerente: Barilla alimentari S.p.a. di Parma.

Con decreto prot. n. 1276, Div. I, datato 26 aprile 1996 del prefetto di Milano la scuola media statale «O. Vergani» di Milano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

un fax Gastetner mod. Easy II del valore di L. 685.440. Offerente: genitori degli alunni della citata scuola media.

Con decreto prot. n. 2695/95, Sett. I, datato 25 ottobre 1995, del prefetto di Pisa la scuola media statale «P. Mascagni» di Pomarance è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

una fotocopiatrice della ditta Lanier di Firenze Mod. 6010 del valore di L. 1.071.000. Offerente: sig.re Vanna Berni e Manola Pelli,, titolari dell'Agenzia «Veneta Assicurazioni» di Montecerboli, Pomarance.

Con decreto prot. n. 2885/95, Div. I, datato 27 novembre 1995, del prefetto di Cremona la scuola media statale «S. Jacini» di Casalbuttano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

una fotocopiatrice Panasonic Mod. FP 7113 del valore di L. 3.400.000. Offerente: Associazione dei genitori a favore della sezione staccata di Robecco d'Oglio.

Con decreto prot. n. 122/2.41.9, Sett. 1°-*bis*, datato 30 gennaio 1996 del prefetto di Catania la scuola media statale «E. Fermi» di S. Giovanni Lapunta, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

una stampante a colori per computer Hewlett Packard mod. Desk Jet 500/C del valore di L. 500.000. Offerente: sig.ri Salvatore, Angela e Sebastiano Giannini in memoria della defunta prof.ssa Maria Grazia Sapere.

Con decreto prot. n. 3942, 2° Sett., datato 24 ottobre 1995 del prefetto di Reggio Emilia, la scuola media statale «L. Orsi» di Novellara, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

un video lettore ed una macchina fotografica del valore complessivo di L. 450.000. Offerente: genitori degli alunni del suddetto istituto.

Con decreto prot. n. 1034, 1° Sett., datato 11 marzo 1996 del prefetto di Bari la scuola media statale «G. Galilei» di Bari, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

otto personal computer IBM completi di video, stampanti, tastiere del valore complessivo di L. 6.271.336. Offerente: ditta IBM di Milano

Con decreto prot. n 943, Sett. I, datato 24 aprile 1996 del prefetto di Bari, la scuola media statale «De Bellis» di Castellana è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

un crocefisso di argento del valore di L. 200.000, 1 fotocopiatrice Olivetti 7025 del valore di L. 1.200 000, 1 fax Samsung F 40 del valore di L. 600 000. Offerente: sig.re Contento Anna Maria ed Ivone Rosa. Un armadio in legno del valore di L. 100 000 offerto dalla sig.ra Contento Anna Maria ed un PC Prodest del valore di L. 100 000 offerto dalla Scuola Europea di Bari.

Con decreto prot. n. 10194/96, 2° Sett., datato 20 febbraio 1996, del prefetto di Ferrara, la scuola media statale «G. B. Alcotti» di Argenta, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

una fotocopiatrice del valore di L. 4.165 000. Offerente: genitori degli alunni della sezione staccata di S. Maria Codifiume.

Con decreto prot. n. 3488, Sett. I, datato 11 ottobre 1995, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «E. Barberis» di Sagliano Micca, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

una unità IBM APTIVA 2144/855 Mult; una stampante Epson Mod L11070, un cavo stampante; un video, il tutto per il valore complessivo di L. 4.129.300. Offerente: sig. Gian Carlo Saramin.

Con decreto prot. n. 3725, Sett. I, datato 11 ottobre 1995, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «Colonnetti» di Pollone, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni.

un metallofono contralto con legnetti e scatola sonora del valore di L. 600 000. Offerente: dott. Antonio Morra in rappresentanza dei genitori degli alunni della sezione staccata di Graglia

96A3556

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di prima fascia per la disciplina ed il settore sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di farmacia

disciplina «analisi dei farmaci», settore scientifico-disciplinare. C07X «chimica farmaceutica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n 537.

96A3561

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Teramo sono vacanti i posti di professore di ruolo di seconda fascia per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina veterinaria

disciplina «clinica chirurgica veterinaria, settore scientifico-disciplinare: V34A

Facoltà di scienze politiche

disciplina. statistica, settore scientifico-disciplinare: S01A.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare domanda, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A3562

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura

I05B - Fisica tecnica ambientale, disciplina «fisica tecnica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3563

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, visto l'art 8 comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 320 adottata in data 6 maggio 1996 ha nominato il dirigente dott ssa Maurizia Dosso, conservatore del registro delle imprese, in sostituzione del dott Alessandro Selmin.

96A3564

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189